**Antonio Lazzarini**

Sul commercio del legname in Cadore nel primo Ottocento

Parole chiave: Perarolo di Cadore, Mercanti di legname, Venezia, Secolo XIX

Keywords: Perarolo di Cadore, Timber Merchants, Venice, 19th Century

Contenuto in: Perarolo. Una comunità fra l'acqua e il legno

Curatori: Giacomo Bonan e Claudio Lorenzini

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2025

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione


ISBN: 978-88-3283-506-9

ISBN: 978-88-3283-546-5 (versione digitale/pdf)

Pagine: 45-69

Per citare: Antonio Lazzarini, «Sul commercio del legname in Cadore nel primo Ottocento», in Giacomo Bonan e Claudio Lorenzini (a cura di), *Perarolo. Una comunità fra l'acqua e il legno*, Udine, Forum, 2025, pp. 45-69

Uri: <https://forumeditrice.it/percorsi/storia-e-societa/tracce/perarolo/sul-commercio-del-legname-in-cadore-nel-primo>



Rappresentazione idealizzata del cidolo di Perarolo, tratta da *Manuale pel commerciante dei legnami. Con cenni risguardanti l'origine dei boschi, l'analisi d'un albero...* di Angelo Guernieri (Colombo Coen, Trieste 1862, anteporta). In didascalia: «Cidolo eratto fra due rocce per trattenere i legnami che altrimenti verrebbero trasportati dall'acqua corrente».

Sul commercio del legname in Cadore nel primo Ottocento

1. LE ACQUE CONTESE

La nuova stagione avviata con la fine della Repubblica si apre in Cadore nel contesto di uno scontro molto duro fra la Comunità e il Capitolo dei mercanti da legname di Cadore, il consorzio che da secoli riunisce a Venezia coloro che esercitano questa attività ma che si trova ormai ridotto ai minimi termini, non raccogliendo che una decina di soci. Non perché questo ramo di commercio sia venuto meno, ma perché in gran parte gli operatori rifiutano di associarsi per non essere soggetti a vincoli e per non pagare la tassa di *benintrada*, che assomma a 200 ducati effettivi.

Dieci anni prima, quando il potere politico voleva imporre al Capitolo di provvedere all'Arsenale 5.000 *corbe* di carbone a prezzo ridotto, si era tentato di ottenere l'obbligo all'iscrizione per i mercanti attivi a Venezia, almeno quelli con negozio aperto in città, in modo da poter ripartire fra più ditte anche questo gravame, oltre al pagamento della *tansa* dovuta alla Milizia da Mar e agli altri esborsi a carico dell'associazione, come quello del mantenimento del cidolo¹.

La decisione di avanzare questa proposta non era avvenuta senza contrasti all'interno dello stesso Capitolo: degli otto mercanti iscritti in quell'anno erano presenti all'adunanza soltanto sei e, di questi, quattro avevano votato a favore e due contro². Del resto la crisi del Capitolo, oltre che dal rifiuto a farne parte della maggioranza degli operatori del settore, derivava anche da fattori interni: in particolare da una gestione poco oculata, che aveva portato al dissesto, con un disavanzo assai rilevante dovuto in parte al tentativo di assumere il controllo del traffico di legname per

Venezia lungo il Tagliamento. Un'operazione che aveva richiesto di prendere a livello nel 1755 ben 27.000 ducati, ma non coronata da successo e con pesanti strascichi, tanto che verso fine secolo rimaneva ancora un debito di 8.200 ducati³.

La via di costringere tutti i mercanti ad iscriversi, benché sostenuta dall'Inquisitorato all'Arsenal, non fu alla fine considerata praticabile, dato che le leggi consentivano a chiunque di esercitare la mercatura nel settore, ma il Capitolo poteva ottenere che fossero indotti a farlo per non essere soggetti ad altre contribuzioni. Perciò negli anni successivi intendeva davanti al magistrato della Milizia da Mar diverse cause, al fine di costringere i commercianti attivi nel settore ad entrare nel consorzio oppure, in alternativa, a sborsare quattro ducati per ogni *zatta* e *zattiol* e due per ogni *melosa* o *faghera* da far entrare a Venezia; e, per partecipare alla *menada* di Cadore⁴, un terzo in più di quello che erano tenuti a pagare i mercanti iscritti al Capitolo⁵.

Il tentativo di aumentare il numero dei membri produce scarsi risultati. Nel decennio successivo le nuove aggregazioni sono soltanto tre: quelle di Angelo Manarin, Giorgio Antonio Martina e Marco Viel. Ma le conseguenze sono notevoli perché mutano gli equilibri interni, portando Manarin ai vertici dell'associazione. Alla fine del 1796 viene eletto capo Giovanni Battista Costantini, che costituirebbe garanzia di continuità, dato che ha già coperto la carica per 10 anni, dal 1773 al 1782, e successivamente è stato *sindico*: ma, data la tarda età e i molti incarichi che gli sono affidati, chiede e ottiene di essere esentato. Caduta la Repubblica, nel periodo della transizione istituzionale



rappresentano il Capitolo, mancando il capo, i due *sindici* in carica, Pietro Perini e Angelo Manarin: il primo è stato capo in precedenza, il secondo lo diventa nel 1798⁶.

Manarin non è cadorino: la sua famiglia, proveniente probabilmente da Casso in val Cellina, si è insediata a Longarone, dove si va sviluppando da tempo una imprenditorialità che opera su vasta scala, sia nel settore della legna da fuoco e del carbone vegetale, qui più sviluppato, sia in quello del legname da costruzione. Declinate le fortune dei Campelli e dei Pellizzarolli, si sono andate affermando le famiglie Sartori, Stefani, Lamberti, Teza, Viel, cui si sono aggiunte le ditte Celotta, Ongaro, Manarin. Tutti hanno interessi che si estendono al territorio cadorino e spesso anche oltre⁷.

I nuovi arrivati mal sopportano le restrizioni poste al commercio del legname dalle antiche leggi. In particolare si oppongono ai vincoli derivanti dai privilegi che Venezia ha sempre riconosciuto al Cadore in materia di boschi e di acque: e si comportano di conseguenza, ponendo in discussione l'antica norma statutaria, risalente al 1354 e più volte confermata dal Senato della Repubblica, che vuole sia assicurata alle segherie del Cadore, situate in gran parte fra Perarolo e Termine, la lavorazione di almeno i due terzi del legname condotto lungo i fiumi Piave e Boite. Cominciano perciò ad agire di conseguenza, suscitando la reazione di alcuni proprietari di seghe di Perarolo, che chiedono e ottengono l'appoggio delle istituzioni cadorine⁸: per due volte, fra il 1796 e il 1798, il Consiglio di Cadore sancisce il rinnovo delle disposizioni della legge statutaria e per due volte il Vicario emana un proclama esecutivo fatto pubblicare e affiggere a Pieve, Perarolo e Termine⁹.

Su ricorso del Capitolo, che denuncia l'abuso di autorità essendo l'atto emesso senza l'assenso degli organi del governo centrale, la Commissione camerale ne decreta la sospensione e stabilisce l'ascolto.

Poi tutto rimane bloccato a causa di una doppia interruzione: una prima volta per i mutamenti degli organi di governo, con l'abolizione da ottobre 1798 della Commissione camerale,

sostituita in molte delle sue attribuzioni dal Magistrato camerale; una seconda volta per le vicende politico-militari che interessano la Terraferma veneta nel corso dell'anno 1800. Nel frattempo si è aggiunta un'altra questione: alcuni mercanti di Longarone (le ditte Sartori, Martina e Manarin) hanno stipulato con l'imprenditore Osvaldo Tabacchi un contratto per prolungare oltre il porto di Perarolo la condotta lungo il Piave di legnami squadrati, facendoli pervenire direttamente ai loro impianti, in località Roggia di Lavazzo, presso Codissago.

Anche in questo caso una *parte* del Consiglio di Cadore e una notificazione del Vicario bloccano il tentativo. L'intervento è stato richiesto da alcuni mercanti cadorini (Bortolo Coletti, Osvaldo Zuliani e Valentin de Zolt) che, ritenendosi danneggiati da tale innovazione, promuovono una mobilitazione generale per impedirla, mentre dall'altra parte a fianco dei tre promotori si schiera il Capitolo dei mercanti da legname, ora composto da undici membri.

Quest'ultimo tenta di far annullare le delibere cadorine mediante ricorso agli organi del Governo di Venezia, presentando come obsolete, spesso inapplicate e ormai decadute le leggi relative ai privilegi, ritenendo i vincoli responsabili di sprechi e aumenti dei prezzi del prodotto, invocando il rispetto del diritto di proprietà (dato che il legname è già stato acquistato), la libertà di commercio e la libera circolazione delle merci: e richiedendo l'ascolto presso le istituzioni camerali.

In Cadore, invece, si moltiplicano le fedi giurate volte a provare da un lato il fondamento giuridico della normativa e la continuità della tradizione, dall'altro i danni che deriverebbero dall'introduzione delle innovazioni.

Intervengono anzitutto altri proprietari di seghe: ai tre citati in precedenza si associano i rappresentanti delle ditte Vecellio, Gasparinetti, Barei, Boni e insieme nominano loro procuratore l'avvocato Antonio Palatini per difenderli dalla

novitosa menata fluviale de squarati, che oltre li porti di Perarolo ed adiacenze si intenta con vera sovversione dell'antico ordine proseguire ad istigazione



2. Le Bellunése, le Feltrin et le Cadorin, dressés sur les meilleures cartes, à Venise, par P. Santini 1777; particolare del Cadorino, con boschi pubblici di San Marco e Negro (David Rumsey Maps Collection).

di certi moderni direttori od agenti di alcune dite mercantili e che conseguentemente ci porterebbe un impedimento alla solita inveterata spedizione di cavi, costrutti in zattere, barche e zattioli, esporebbe ad un evidente pericolo le vite de' zatteri esercenti e ci ridonderebbe in gravissimo pregiudizio e danno¹⁰.

Si aggiungono le dichiarazioni di una dozzina di «commercianti e abitanti di Perarolo» che rendono sotto giuramento la seguente testimonianza:

A chiunque manifestiamo noi sottoscritti che la condotta fluviale dei legami squarati ha sempre fatto porto in Perarolo, ch'è il porto naturale ed antichissimo e solo di tutte le mercanzie (eccettuate le taglie) che giungono dalle diverse parti della provincia, e ove si raccolgono e comodamente si custodiscono ne' piani a ciò destinati di qua e di là del così detto Sasso della Presa: le quali mercanzie furono sempre liberamente spedite fuori di questa provincia o per li oggetti del commercio o per qualunque altro uso legate in barche, barcotti, zatte e zattuoli; e in oltre

manifestiamo che le seghe e roje di Roja esistono nel territorio bellunese, e dieci miglia da qui discoste»¹¹.

Soltanto le taglie possono solcare sciolte il Piave oltre Perarolo: quelle destinate alle segherie situate inferiormente, fino a Termine, dove sorgono gli ultimi impianti cadorini, in località La Pissa¹². Qui Bortolo Costantini il 24 aprile 1793 ha fatto anche l'unica *menada* di squadrati che si ricordi in questo tratto del fiume: una condotta limitata a pochi legnami per la riparazione dei suoi impianti, ma che aveva suscitato proteste perché veniva in tal modo impedito il corso con le barche e le zattere e bloccato il lavoro di alcune seghe. Lo testimoniano concordemente alcuni zattieri e altri lavoratori del porto fluviale mediante fedeli giurate prestate davanti al Vicario su sollecitazione dei *sindici* della Comunità¹³.

Ai parroci spetta invece testimoniare che gli

abitanti traggono il loro sostentamento quasi esclusivamente dai lavori connessi alla segazione e alla movimentazione del legname, nonché alla preparazione degli *armizzi* per allestire le zattere: lavori che già sono insufficienti a dare occupazione agli abitanti, dato che da alcuni anni gli *edifizi* del distretto di Perarolo e del Canale rimangono inoperosi per alcuni mesi dell'anno. Se dovessero diminuire ulteriormente molti sarebbero costretti a morire di fame o a emigrare stabilmente¹⁴. Prestano fedeli giurate in tal senso sia il parroco di Perarolo Giuseppe de Vido, sia il curato di Cibiana Nicolò Olivotti, sia il parroco di Pieve e arcidiacono del Cadore Giovanni Battista Barnaba Barnabò. Quest'ultimo afferma che «vivono di questi lavori gli abitanti delle ville di Ospitale, Termine, Davestra, Rivalgo, Perarolo, Caralte, Damos e Sacco, comprese nelle cure di Ospitale e Perarolo soggette a questa parrocchia, e così parte di quelli delle ville di Tai, Sotto Castello e Nebiù immediatamente comprese in questa mia pieve»¹⁵.

Vengono poi raccolte le dichiarazioni di coloro che sono più direttamente coinvolti nella vicenda: i proprietari di *piani* per il deposito di legname squadrato in Perarolo. Sono parecchie le persone che traggono un reddito da questi terreni dandoli in affitto ai mercanti di Venezia ad uso di *stazio* del legname prima della costruzione e della spedizione delle zattere: e che quindi hanno tutto l'interesse che esso si fermi in zona e non proceda direttamente verso i depositi del territorio bellunese.

Oltre a due grandi *piani* di ragione della Comunità, quelli appartenenti ai privati, fra cui i maggiori mercanti di legname, che ne hanno ricavato profitti da investire nell'attività, sono i seguenti:

- Viel Gioachino: un terreno dirimpetto alla canonica, affittato per annui ducati 40 (lire 248), e un altro vicino al Pian della Laguna per annue lire 132;
- Zuliani Francesco: un terreno posto in faccia alla casa dei fratelli Lamberti q. Michiel (annue lire 90), altro contiguo a quello (lire 60) e altro in faccia alla chiesa parrocchiale (lire 62);
- Lamberti Pietro (fede del suo curatore Fran-

cesco Giangiacomi): un grande terreno posto sotto la Crosera di questo luoco (lire 200);

- Lazaris Bortolo di Pietro Antonio: terreno in faccia al forno detto di Gnes nel recinto di questa parrocchia (lire 50);
- Nicolò Maria de Puppi: un terreno verso San Rocco (lire 60) e uno contiguo al sito detto Forno di Gnes (lire 84);
- Lamberti Giuseppe: un terreno posto in faccia alla canonica capace allo *stazio* di più migliaia di quadrati;
- Sartori Francesco e nipoti: un terreno in faccia alla canonica e un altro vicino al Pian detto della Laguna, atti al deposito di più migliaia di quadrati;
- Giacobbi Giovanni Battista: un piano detto al Sasso della Presa, in faccia Perarolo, in grado di contenere migliaia di quadrati, anche ora pieno di legname di ragione di mercanti di Venezia¹⁶.

In difesa degli antichi privilegi vengono mobilitate le regole della zona: quella di Perarolo, della quale sono deputati i proprietari di seghe Osvaldo Zuliani e Valentin de Zolt, e quelle di Caralte e di Cibiana: anche da quest'ultimo villaggio, benché situato a una certa distanza da Perarolo, molti si recano a lavorare lungo il Piave¹⁷.

Tutto ciò arriva a coinvolgere gli organi centrali della Comunità di Cadore, che anche in questo caso si schierano nettamente contro il Capitolo dei mercanti aggiungendo al divieto di esportare dalla provincia più un terzo delle taglie quello di far *menada* di *squaradi* sul Piave inferiormente a Perarolo. Delibere che provocano una nuova decisa reazione da parte del Capitolo.

Alla fine il Governo generale dà ragione ai cadorini su tutta la linea, seguendo il parere formulato con ampiezza di argomentazioni dall'ufficio fiscale. Nella sua lunga disamina il sostituto avvocato fiscale Francesco di Tacco riconosce la validità della norma statutaria del 1354, da ritenersi mai abrogata e sempre confermata dalle leggi della Repubblica, e quindi la legittimità dei due proclami del Vicario di Cadore 23 settembre 1796 e 2 maggio 1798 che ad essa si richiamano per ribadire l'obbligo di lasciare i due terzi del legname alle seghe

cadorine. Il che risponde anche a ragioni di opportunità, dato che portare il legname fuori del distretto renderebbe inofficiosi gli impianti di sega con notevole danno degli imprenditori e disoccupazione degli addetti.

Quanto al secondo punto di contrasto, l'avvocato fiscale osserva che la libera disponibilità di tutte le acque del proprio territorio da parte della stessa Comunità, un diritto risalente anch'esso al periodo della dominazione dei patriarchi di Aquileia e sempre riconosciuto da Venezia, ha avuto di recente conferma con decreto 21 gennaio 1800 della Congregazione delegata. Riconosce quindi la piena legittimità della delibera del 3 gennaio 1800 del Consiglio di Cadore, tanto più che già due secoli prima è stata approvata per due volte, nel 1599 e nel 1604, dalle massime magistrature veneziane una sua *parte* che vietava di far *menada* di legnami squadrati sul Piave: e se nel primo caso ci si riferiva alla tratta dai Tre Ponti al porto di Perarolo, nel secondo non si faceva distinzione di sorta. Indica anche delle ragioni di opportunità: il fatto che, mentre fermare i legnami qualche miglio più in su non può comportare le gravi conseguenze negative per il commercio lamentate dal Capitolo, il posto più opportuno per concentrare tutto il legname ai fini della riscossione del dazio è indubbiamente il porto di Perarolo, dove già si trova la ricevitoria¹⁸.

Due secoli prima, Capitolo dei mercanti e Comunità di Cadore si erano scontrati per questioni analoghe, riguardanti l'uso delle acque. Allora il Capitolo aveva importanza molto maggiore, associando diverse decine di mercanti e ponendosi come centro motore di un sistema che andava realizzando la valorizzazione della grande risorsa del Cadore, ma anche di altre aree delle Alpi orientali situate sui due versanti del confine di stato, costituita dal legname¹⁹. Era la struttura che realizzava il collegamento fra gli operatori del settore per tutto ciò che era necessario gestire collettivamente: sull'asse del Piave organizzare la fluitazione slegata fino alle segherie, mantenere e gestire il cidolo, provvedere al recupero delle taglie disperse, creare una sorta di assicurazione per l'indennizzo dei danni provocati sulle rive.

I mercanti, fra i quali diversi patrizi veneziani, hanno portato i capitali necessari agli investimenti nel settore, che richiede considerevoli impegni finanziari e forti anticipazioni, hanno interagito con le comunità locali per assicurarsi l'affitto a lungo periodo dei boschi, hanno instaurato stretti legami di tipo sia economico che clientelare, hanno garantito gli sbocchi commerciali, a Venezia e nelle altre città del Veneto, ma anche oltremare: hanno inserito la regione nel grande circuito economico, ma anche sociale e culturale, che fa capo alla Dominante²⁰.

Alcuni hanno realizzato enormi profitti, grazie anche alla esiguità dei canoni di affitto pagati alle comunità per i boschi, provvedendo Venezia di legname per l'edilizia, ma anche di legna da fuoco e di carbone di legna: merci, queste ultime, provenienti in parte dal Cadore, ma in misura maggiore dallo Zoldano e dall'area prealpina, bellunese e friulana.

Rispetto a due secoli prima le cose sono cambiate: nel corso del tempo vari operatori locali si sono arricchiti e hanno assunto posizioni di rilievo nel commercio del legname²¹.

Se le tecniche di abbattimento e di trasporto delle piante sono rimaste le stesse, certo con variazioni ma non di grande portata, e se il Capitolo, pur riducendo progressivamente il numero degli ascritti, continua a controllare il cidolo e l'organizzazione delle *menade* sciolte, i nomi delle ditte mercantili sono mutati, come pure le loro caratteristiche. Ora i mercanti di legname che operano nell'intero arco alpino orientale sono in buona parte cadorini, che hanno sostituito gli operatori veneziani: vengono a trovarsi in conflitto con gli operatori del vicino territorio bellunese, che nella zona di Longarone vogliono espandere le loro attività di stoccaggio e segazione del legname senza vincoli di sorta.

Nello scontro fra Capitolo e Comunità avvenuto due secoli prima i punti di contrasto erano sostanzialmente analoghi: la riserva dei due terzi delle taglie alle segherie cadorine e la questione delle *menade* di *squaradi* sul Piave. Ma allora quest'ultima riguardava il transito lungo il tratto del fiume a monte di Perarolo, dai Tre Ponti al cidolo, e le argomentazioni



3. Il canale del Piave fra Perarolo e Rucorvo, tratto dalla *Kriegskarte* di Anton von Zach, 1798-1805 (*Kriegskarte, 1798-1805. Il Ducato di Venezia nella carta di Anton von Zach / Das Herzogtum Venedig auf der Karte Antons von Zach*, Fondazione Benetton studi ricerche, Treviso 2005, tavola XIII.7, Perarolo).



4. Il canale del Piave fra Ospitale e Longarone, tratto dalla Kriegskarte di Anton von Zach, 1798-1805 (Kriegskarte, 1798-1805. Il Ducato di Venezia nella carta di Anton von Zach / Das Herzogtum Venedig auf der Karte Antons von Zach, Fondazione Benetton studi ricerche, Treviso 2005, tavola XIII.8, Cimolais).



5. Uomo seduto all'interno di una segheria, presumibilmente a Perarolo, in una lastra di Luigi Burrei (ante 1927) (Fondo fotografico Burrei, Perarolo di Cadore).

portate erano soprattutto la necessità di garantire il lavoro del trasporto ai carrettieri e il timore che rendere più facile la condotta potesse indurre un eccessivo sfruttamento dei boschi da parte dei mercanti²².

Ora l'opposizione alla *menada* di squadrati riguarda invece il tratto di fiume a valle di Perarolo, fino a Termine, per arrivare al territorio bellunese della Pieve di Lavazzo, dove il villaggio di Longarone va ormai diventando un centro importante del commercio del legname e vengono installati nuovi impianti di segazione, ai quali i proprietari vogliono portare senza impedimenti il legname proveniente dal Cadore e dintorni.

Sembra che la condotta di legname squadrato sul Piave a monte del cidolo non costituisca più un problema, dato che il relativo contratto di *menada*, in questo caso da Domegge in giù, viene sottoscritto senza opposizioni anche da altri mercanti, compreso lo stesso Bortolo Coletti: nel suo caso il trasporto è previsto fino a Perarolo, dove deve essere estratto dal fiume all'altezza del Sasso della Presa, mentre

quello delle ditte Sartori, Martina e Manarin dovrebbe continuare a scendere fino a Roggia di Lavazzo.

Forti tensioni esistevano anche due secoli prima. Ma in quell'occasione i mercanti cadorini che già facevano parte del Capitolo, alcuni in posizioni di rilievo, manovraronο in modo tale che esso rinunciò a procedere con la causa e accettò di avanzare suppliche al Consiglio di Cadore per ottenere il permesso di effettuare la *menada* dietro pagamento di una congrua somma. Cosa che fu concessa anno per anno nel successivo triennio, finché i vertici cadorini non decisero altrimenti: in tal modo si creava un precedente, ma il principio della sovranità sulle acque era salvo²³.

Questa volta non ci sono mediazioni di sorta. La lite procede senza esclusione di colpi e senza risparmio di mezzi. Lo stesso Magistrato camerale sottolinea «la mole grandiosa delle carte prodotte e delle ragioni allegate» dalle parti e «i grandiosi dispendi che avranno a quest'ora incontrati»; e, dichiarandosi incompetente a prendere una decisione, rinvia al Governo generale la soluzione di una questione che ha implicazioni assai vaste, mettendo a confronto da un lato la libertà di commercio rivendicata dai mercanti e i danni da loro lamentati, dall'altro la sopravvivenza degli antichi privilegi come condizione essenziale per la vita di una comunità: una questione che investe i rapporti del potere centrale con i corpi della Terraferma.

Tuttavia, in una diversa prospettiva, l'intera faccenda potrebbe ridursi allo scontro di interessi fra alcuni mercanti di due zone limitrofe, gli uni dediti alla conservazione delle posizioni raggiunte, gli altri desiderosi di conquistare nuovi spazi di azione.

Infatti sono i rappresentanti di tre ditte (Sartori, Martina e Manarin) che si accordano con l'impresario della *menada* di *squaradi* per farli condurre fino a Roggia, in territorio bellunese: qui si sono costruite nuove segherie, oltre a quelle già esistenti, mentre un altro stabilimento è stato eretto ancora più a valle, in località Riva del Muro. È convinzione dei cadorini che il nuovo capo del Capitolo, Angelo Manarin, abbia forzato nel proprio interesse il capitolo a

nità di Cadore sulle acque sono salvi, come pure gli interessi degli operatori cadorini: anche nella prima dominazione austriaca, come ai tempi di Venezia, al potere politico serve il consenso dei corpi territoriali della Terraferma, pur sottoposti ad un maggiore controllo.

2. UNA FASE NUOVA

Il periodo successivo è caratterizzato dai profondi mutamenti indotti dall'annessione al Regno d'Italia napoleonico, con lo scioglimento della Comunità di Cadore, la soppressione delle *regole* e il varo della nuova organizzazione amministrativa su base comunale, l'abolizione delle corporazioni, compreso il Capitolo dei mercanti da legname; e soprattutto, per quanto riguarda i boschi e il mercato del legname, con l'approvazione della nuova normativa in materia forestale, tramite i decreti del 1808 e la legge del 1811, che resta poi quasi interamente in vigore anche durante tutto il periodo della dominazione austriaca.

Il nuovo sistema imposto dal centro, reso operativo nel 1813, entra in rotta di collisione con il meccanismo tradizionale, collaudato da secoli, di taglio, esbosco e condotta del legname. Dare attuazione alle prescrizioni significherebbe rivoluzionare completamente il sistema sempre adottato del taglio a scelta per introdurre la divisione in prese e il taglio raso, considerato nella montagna veneta esiziale per i boschi; sarebbe del tutto incompatibile con i tempi imposti dall'andamento delle stagioni per la condotta fluviale; comporterebbe la vendita all'asta delle piante in piedi, ponendo in forse l'occupazione dei boscaioli locali.

Particolarmente impopolare risulta la tassa del decimo²⁷, da corrispondere allo Stato per sostenere un'amministrazione forestale che appare inutile, anzi per vari aspetti dannosa, perché ispirata a principi teorici non adatti alle particolari condizioni della montagna alpina del versante italiano.


Si moltiplicano quindi le proteste, le trasgressioni, i tagli non autorizzati, i mancati pagamenti del decimo, mentre gli organi di governo cercano di mostrarsi intransigenti nella difesa delle nuove norme, considerandole

dettate dall'esigenza di dare attuazione a una legislazione generale ed uniforme, ispirata ai principi della scienza, in contrapposizione alle usanze tradizionali, che ritengono frutto di ignoranza e pregiudizi.

Dopo un periodo di forti tensioni, rese più acute dalla gravissima carestia degli anni 1816 e 1817, senza differenze di rilievo nel passaggio dalla dominazione francese a quella asburgica, si raggiunge un *modus vivendi*, con concessioni dall'una e dall'altra parte: taglio saltuario, ma realizzato per prese; parziale condono per i tagli abusivi; dilazione del pagamento del decimo, che resta però in vigore, con conseguente indebitamento dei comuni; individuazione da parte dell'ispettore forestale delle piante da abbattere, ma taglio, riduzione e condotta affidati a compagnie di boscaioli della frazione interessata, almeno per quanto riguarda il distretto di Auronzo²⁸.

Se alle operazioni devono concorrere, in modi diversi, le deputazioni comunali, il commissariato distrettuale e la delegazione provinciale, i maggiori compiti spettano all'ispettore forestale, introdotto come figura centrale nel nuovo sistema. È visto spesso come un nemico perché deve svolgere i compiti più invisibili e contestati: oltre alla sorveglianza dei boschi, la visita preventiva assieme ad agenti della Marina da guerra in occasione del taglio, la scelta mediante martellatura delle piante da abbattere, la stima del loro valore e l'approvazione del contratto e del prezzo di vendita, col calcolo del decimo spettante all'erario.

I due ispettori che si succedono coprendo l'arco di mezzo secolo, dal 1813 al 1864 a parte un breve intervallo triennale fra 1849 e 1852, sono entrambi cadorini ed entrambi profondi conoscitori della zona: Francesco Perucchi, nato a Nebbiù nel 1781, già mercante di legname e pubblico impiegato a Pieve, dal 1813 vice ispettore, dal 1816 ispettore forestale fino al 1828; Francesco Erasmo Coletti, nato a Tai nel 1796, impiegato nell'amministrazione forestale sin dal 1819 e rimasto sempre in Cadore, prima come alunno, poi come assistente, dal 1828 come dirigente e dal 1831 come ispettore fino al 1848, per ritornarvi dopo tre anni e rimanervi fino al pensionamento, avvenuto nel 1864²⁹.



7. «Cadore - Villa Reale in Perarolo»: veduta del centro abitato con i depositi di legname a fronte della chiesa e delle case, in un disegno tratto da «Le cento città d'Italia», supplemento mensile illustrato de «Il Secolo», XXVIII (1892), n. 9605, 30 dicembre 1892.


Come succede spesso agli agenti forestali in questo periodo, entrambi sono fatti bersaglio di pesanti critiche e violente accuse e, proprio per i loro legami con l'ambiente cadorino, vengono sospettati di connivenze con alcuni mercanti: Perucchi per il fatto di essere imparentato con i Wiel e in amicizia con i Coletti e i Lazzaris; Coletti perché il fratello Spiridione è avvocato della ditta Lazzaris ed egli stesso amico d'infanzia di Luigi Lazzaris³⁰.

Le tensioni si manifestano soprattutto durante la «fiera di maggio», quando vengono effettuate le operazioni principali della vendita e dell'abbattimento delle piante. In queste occasioni i mercanti spesso si accordano fra loro per far andare a vuoto i primi esperimenti d'asta al fine di provocare un abbassamento dei prezzi delle taglie: se l'ispettore si attiva e trova il modo di far fallire il tentativo convincendo alcuni all'acquisto, nell'interesse sia dei comuni che dello Stato, può facilmente essere accusato di favoreggiamento; se si adopera

per esercitare attivamente la sorveglianza sui «segni», può far fallire eventuali accordi fra venditori e compratori intercorsi per omettere la registrazione di una parte dei tronchi o per falsarne le misure, attirandosi il risentimento degli uni e degli altri.

Sia Perucchi che Coletti descrivono lo svolgimento della «fiera di maggio», con riferimento all'anno 1832, lamentando l'insufficienza del personale addetto alle complesse operazioni che vengono effettuate nel ristretto periodo di una ventina di giorni. Il secondo illustra le differenze fra i due distretti: in quello di Pieve i lavori di taglio, depezzatura ed esbosco vengono dati in appalto a un imprenditore mediante aste aperte e retribuiti dall'acquirente; in quello di Auronzo sono distribuiti fra le famiglie del posto, retribuite dal Comune coi proventi del taglio (*Appendice*, 1-2).

Bérenger in un rapporto steso all'inizio del suo mandato entra nel vivo della fiera di maggio, soffermandosi sull'apposizione del segno e



8. Lavori di arginatura del Piave a ridosso dell'abitato di Perarolo, presumibilmente alla fine dell'Ottocento (Fondo fotografico Burrei, Perarolo di Cadore).

sugli abusi che vi riscontra: abusi enormi e intollerabili per lui, tanto rigoroso e intransigente quanto esperto e preparato, mentre per chi li compie deve trattarsi di pratiche abituali (*Appendice, 3*)³¹.

In un'inchiesta condotta nel 1846 l'aggiunto all'Ispettorato generale dei boschi Carlo Caminada, dopo un mese passato al segno delle taglie in Cadore assieme a Coletti per controllarne l'operato, attribuisce gli attacchi subiti dall'ispettore alla sua ferma opposizione alla divisione dei boschi richiesta da molti³²; e lo scagiona da ogni addebito considerandolo «non secondo ad altri per onoratezza e zelo di servizio» e testimoniando «dello zelo, infaticabilità, buona voglia e buon umore con cui si

presta». Anche grazie al suo impegno, afferma, «i boschi del Cadore sono i più rispettati e meglio trattati del Veneto, della Lombardia e anche del Tirolo settentrionale». Nel riparto di Auronzo essi forniscono proventi rilevanti ai comuni (oltre mezzo milione di lire austriache nell'anno precedente) senza venire troppo sfruttati: tanto che mentre all'inizio del secolo erano poche le taglie che raggiungevano le 12 onces di diametro in cima, il loro numero è aumentato a più di un quarto, oltre ad esservene anche di 15 e di 18 onces³³.

La valutazione è confermata, al momento del pensionamento di Coletti, da Adolfo di Bérenger, il quale gli riconosce il merito di aver risanato i boschi del Cadore, ridotti in

Tabella 1. «Prospetto dimostrante la superficie compresa nel riparto forestale del Cadore, distinta per qualità sulle diverse coltivazioni, nonché dei prodotti e loro valore», 1840.

<i>a) Superficie</i>	
<i>Qualità della superficie</i>	<i>Estensione (ettari)</i>
Boschi resinosi forti	22.787
Boschi misti resinosi ed a foglia larga	3.990
Boschi tensi	142
Totale boschi	26.919
Pascoli boscati	9.409
Prati boscati	50
Zerbo boscato misto	1.1
Roccia boscata	2.161
<i>Altre superfici con alberi</i>	<i>11.731</i>
<i>Totale superfici boscate</i>	<i>38.650</i>
Zappativi ed aratori	3.373
Praterie	11.810
Pascoli	26.553
Rocce e ghiaie	24.426
Superficie fabbricata	175
Acque	1.183
Strade	566
<i>Superficie complessiva</i>	<i>106.736</i>
<i>b) Prodotti</i>	
<i>Prodotto annuale</i>	<i>Valore del prodotto annuale (lire austriache)</i>
Legnami che sortono dal riparto	1.828.170
Legnami da costruzione nel riparto	159.980
Combustibile	229.970
Prodotti secondari foraggi e sternumi	145.600
<i>Totale</i>	<i>2.363.720</i>

Fonte: ASV, *Isp. boschi*, b. 666, memoria 7 giugno 1840 dell'ispettore forestale Francesco Erasmo Coletti in risposta al questionario inviato l'8 gennaio dall'Ispettorato generale dei boschi, all. C.

Nota: Si tralasciano qui le indicazioni su produzione e valore dei prodotti agricoli, di attendibilità più che dubbia, al pari di quelle fornite dalla Camera di commercio in questo periodo, data l'assenza di strutture di rilevamento adeguate (cfr. A. LAZZARINI, *Fonti per la storia dell'economia bellunese. I primi rapporti della camera di commercio*, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea, Belluno 2004, pp. 12-17). I dati sul valore delle produzioni boschive sono probabilmente più attendibili, essendo raccolti dall'ispettore stesso nel corso della sua attività.

Avvertenze: nella tabella a) l'estensione dei boschi è ricavata dalle operazioni e riassunti censuari, il prodotto dai negozianti e da altre indagini locali; nella b) dal prodotto complessivo sono stati sottratti i legnami provenienti dal Tirolo (10%).

periodo italico con tagli esagerati in condizione deplevole, rendendo il riparto il più ricco sia di boschi produttivi che di rendite forestali per i comuni e per lo Stato³⁴. Coletti, rispondendo a un questionario dell'Ispettorato generale, fornisce informazioni, anche di tipo quantitativo, sui boschi del

Cadore, sulla loro estensione e le loro caratteristiche, sul legname tagliato e fluitato, sulle ditte mercantili: informazioni che si possono considerare dotate di una buona attendibilità, dato che, pur non avendo una specifica preparazione teorica in materia forestale, oltre alla ventennale esperienza ha al suo attivo

Tabella 2. «Prospetto generale delle proprietà boschive che trovansi nel Regno lombardo-veneto» (Coletti, 1840).

<i>Distretto</i>	<i>Resinosi</i>	<i>Cedui</i>	<i>Tensi</i>	<i>Totale bosco vero e proprio</i>	<i>Rupi, zerbi, pascoli boscati</i>	<i>Superficie forestale in senso lato</i>	<i>Bosco/ Superficie forestale (%)</i>	<i>Bosco/ Superficie totale (%)</i>
Auronzo	17.171	1.745	41	18.957	5.507	24.464	75	28
Pieve	5.547	2.355	105	8.007	6.461	14.469	55	17
Cadore	22.718	4.100	146	26.964	11.968	38.933	69	24

Fonte: ASM, *Atti di governo, Agricoltura parte moderna*, b. 7.

Tabella 3. «Prospetto dimostrante i legnami che annualmente vengono ritirati dai boschi comunali, de' pubblici stabilimenti e privati compresi nel Riparto del Cadore e che forniscono i magazzini veneti», 1840.

<i>Mercanti</i>	<i>Numero tronchi o taglie</i>	<i>Numero squadrate</i>	<i>Importo (lire austriache)</i>
Lazzaris	38.000	2.400	336.000
Wiel	21.000	6.000	155.000
Coletti Isidoro fu Bortolo	21.000	7.000	168.000
Cadorin	32.000	3.700	225.000
Fabbro	28.000	4.000	108.000
Masi	12.000	2.900	92.700
Gei	28.000	3.000	105.000
Girardini	10.000	2.000	76.000
Tezza	17.600	2.400	130.400
Sartori	7.000	1.000	52.000
Costantini	25.000	4.000	187.000
Coletti Ignazio	6.000	1.000	45.000
Coletti Pietro	4.000	600	29.800
Coletti GioBatta	6.000	1.000	45.000
Zuliani	9.000	2.500	70.500
Coletti Isidoro e fratelli	3.000	2.900	19.700
Donà Matteo	5.000	1.500	39.000
Galeazzi Luigi	2.600	1.000	21.200
Da Sacco Giuseppe	3.000	1.500	21.000
Coletti Giacinto	3.000	800	14.000
Casanova	3.600	800	11.000
Altri piccoli negozianti	12.000	4.000	80.000
	296.800	56.000	2.031.300

Fonte: ASV, *Isp. boschi*, b. 666, memoria 7 giugno 1840 dell'ispettore forestale Francesco Erasmo Coletti cit., all. B.
 Avvertenze: i dati sono desunti dagli acquisti di diversi anni; il valore è attribuito *in adeguato* sulle dimensioni; un decimo dei legnami deriva dai boschi del limitrofo Tirolo; il valore è al lordo delle spese di riduzione e trasporto; non figurano i legnami consumati all'interno del riparto.

studi non solo umanistici, ma anche di agrimensura, geometria e disegno, agricoltura teorica e pratica, fisica e botanica delle piante³⁵. Quanto alla superficie boscata e alle sue ca-

ratteristiche, i dati che fornisce sono i primi abbastanza attendibili, dopo decenni di documentazioni lacunose e confuse³⁶, perché dedotti dalle rilevazioni effettuate già in epoca

Tabella 4. «Prospetto dimostrativo lo stato delle consegne dei legnami dei boschi tutelati da effettuarsi nella primavera 1864» (distretto di Auronzo).

<i>Proprietario</i>	<i>Acquirente</i>	<i>Posteggio</i>	<i>Numero taglie</i>
<i>Comuni e frazioni</i>			
Sappada	Wiel	Acquatona	15.000
Auronzo - Villagrande	Gei e Coletti	Vari sull'Ansiei	13.200
Auronzo - Villapiccola	Lazzaris	Valdarin, Malon ecc.	7.600
Comelico inferiore	da dichiararsi	Silvella	4.600
Comelico - Santo Stefano	Gei e Cadorin	Silvella, Coltorondo e altri	8.000
Comelico - Campolongo		Silvella e Frison	11.600
Comelico - Costalissojo	Wiel	Silvella e Riu Grande	5.000
Comelico - Casada	Cadorin	Silvella e altri	3.000
San Pietro	Gei e Cadorin	Cordevole	8.000
San Pietro - San Pietro	Cadorin	Silvella	3.800
San Pietro - Costalta	Lazzaris	Silvella	7.500
San Pietro - Valle	M. Coletti	Silvella	4.500
San Pietro - Prezenajo	Gerardini	Silvella	3.800
San Nicolò	L. Coletti	Digon	1.900
San Nicolò - San Nicolò	L. Coletti	Digon	1.800
San Nicolò - Costa	Roma e Compagni	Digon	1.500
Danta	Wiel e Fabbro	Gera, Campitello e altri	5.500
Vigo	Cadorin	Campolongo	5.800
Lorenzago	Wiel e Fabbro	Campolongo al ponte	12.000
Comelico Superiore	L. Coletti	Palù, Piazze di Padola	600
Comelico - Candide	Cadorin	Palù, Piazze e Digon	5.000
Comelico - Casamazzagno	Gei e Fabbro	Palù, Piazze e Digon	3.000
Comelico - Dosoledo	L. Coletti	Palù, Piazze e Digon	2.500
Comelico - Padola	Lazzaris	Palù, Piazze e Digon	5.000
<i>Pubblici stabilimenti</i>			
Chiesa di Auronzo	Lazzaris e Coletti		7.000
Istituto di Auronzo	Lazzaris e Coletti		500
Chiesa di Santo Stefano	Tremonti		550
Chiesa di Candide	Lazzaris		1.800
Chiesa di Dosoledo	Lazzaris		100
Chiesa di Casamazzagno	Lazzaris e Gei		950
Chiesa di Padola	Wiel		600
Chiesa di San Nicolò	da dichiararsi		90
Chiesa di Sappada	Wiel		1.100
Totale			152.890

Fonte: ASV, *Isp. boschi*, b. 587, fasc. 10, all. a rapporto 18 marzo 1864 di Francesco Coletti a Ispettorato generale dei boschi.

napoleonica per la formazione del catasto particellare, ma con le revisioni e le correzioni introdotte durante la seconda dominazione austriaca (tab. 1). Essi consentono di distin-

guere l'estensione dei boschi veri e propri da quella delle altre superfici con alberi, che boschive non possono essere considerate: i primi risultano sommare a quasi 27.000 ha,

le seconde a 11.700, per un totale di 38.700: quindi il 30 per cento di quella che spesso viene considerata superficie forestale è in realtà composto da terreni pascolivi o rocciosi, quasi privi di alberi.

Tali dati corrispondono, con leggere differenze, a quelli forniti nello stesso anno 1840 dal Collegio dei periti incaricati delle rilevazioni catastali, che permettono però di distinguere i due distretti, fra i quali è nota l'esistenza di profonde differenze sia per estensione che per qualità dei boschi. La tabella 2 ne evidenzia alcune: mentre in quello di Auronzo il bosco vero e proprio copre i tre quarti della superficie forestale in senso lato, in quello di Pieve è pari al 55 per cento. Rispetto alla superficie territoriale complessiva, le percentuali sono rispettivamente del 28 e del 17 per cento³⁷ (tab. 2).

Al suo rapporto del 1840 Francesco Coletti allega un altro prospetto nel quale fornisce parecchie informazioni su qualità e quantità del legname commercializzato in Cadore e sui mercanti che ne sono acquirenti (tab. 3). Se ne ricava che sono quasi 300.000 le taglie e 56.000 gli squadrati forniti annualmente dai boschi del Cadore e da quelli circostanti, per un valore complessivo lordo di oltre 2 milioni di lire austriache. Si va realizzando nei primi decenni dell'Ottocento un processo di ripresa e di espansione del commercio del legname che porta con sé un ulteriore sviluppo del Canale del Piave e dei suoi impianti di segazione, collocati fra Perarolo e Longarone, in gran parte di proprietà dei maggiori mercanti. Si tratta di un processo che vede la permanenza e in certi casi l'ulteriore espansione di alcune ditte presenti già nel Settecento, come gli Zuliani, i Costantini, i Wiel, i vari rami dei Coletti, i Cadorin, i Fabbro: tutte famiglie del Cadore o della contigua Longarone, alcune originarie della zona, altre immigrate, in parte trasferite a Venezia e attive anche nel commercio verso altri porti del Mediterraneo. Famiglie che hanno consolidato le loro fortune con accordi commerciali e alleanze

matrimoniali, con prestazioni creditizie, importazione di derrate alimentari, attività di patrocinio delle comunità, costruzione di palazzi e case signorili. Assai rapida è stata invece l'affermazione dei Lazzaris che, attivi nel settore soltanto da fine Settecento, hanno bruciato le tappe e nel giro di qualche decennio si sono collocati in posizione di testa: essi saranno in seguito autori, del salto di qualità necessario per affrontare le sfide poste dalla nuova fase aperta dallo sviluppo delle ferrovie e dalla integrazione del mercato internazionale³⁸.

Un'ascesa forse paragonabile soltanto a quella realizzata dai Manzoni (prima Giuseppe e poi Giovanni Antonio) nel vicino Agordino, dove hanno però assunto il totale monopolio delle attività connesse a taglio e trasporto del legname nell'intera vallata del Cordevole. Tanto da preoccupare fortemente il Delegato provinciale di Belluno Giovanni Battista Marzani, che così scrive all'Ispettorato generale dei boschi:

Il nobile signor Manzoni è divenuto proprietario legittimo delle stue necessarie per menar le taglie sul Cordevole e suoi affluenti; è divenuto pur proprietario di quasi tutte le seghe, degli stazi e delle serre, di modo che chi ha dei legnami da vendere in distretto non può esitarli che al Manzoni ed ai prezzi che questi trova di stabilire colla avidità del negoziante.

Una situazione di monopolio che per Marzani ha provocato «l'avvilimento dei prezzi del legname e lo stato di oppressione che affligge il solo distretto di Agordo in mezzo alla general prosperità del commercio del legname»³⁹.

Non c'è la possibilità, in questa sede, di approfondire ulteriormente le tematiche relative ai mercanti di legname acquirenti delle piante, agli enti venditori, alla quantità del legname commercializzato, alle località interessate ai tagli. Può comunque essere utile riportare un altro prospetto, egualmente dovuto a Coletti, ma posteriore di un quarto di secolo: è datato 1864, ultimo anno di servizio dell'ispettore forestale, e si riferisce al distretto di Auronzo (tab. 4).

APPENDICE

1.

ASV, *Isp. boschi*, b. 136, fasc. 11, rapporto 7 marzo 1832 dell'ispettore forestale di Belluno e Agordo Perucchi a Ispettorato generale dei boschi.

1°. [...] Nella fiera di maggio che ha luogo annualmente nel distretto di Auronzo si comprendono soltanto le vendite dei legnami che derivano dai boschi delle comuni ed altri corpi tutelati di quel circondario distrettuale, come pure dei privati; ed il metodo osservato dai primi vi è quello di fissare le vendite a tre, sei e nove anni coi mezzi delle pubbliche aste, previo i progetti che presentano di volta in volta le rispettive deputazioni comunali al regio commissariato distrettuale, che li rassegna alla regia delegazione provinciale la quale, sentito l'ispettore boschivo del riparto colle proprie osservazioni, ne autorizza la vendita, stabilendo di buon accordo tra gli uffizi tutti i prezzi degli articoli alienabili, che vengono regolati a seconda dell'andamento del commercio e delle circostanze del momento in cui seguir devono le vendite, e deliberate che sieno le aste non che approvate dalla regia delegazione, viene esteso di conformità ai capitoli normali il relativo contratto che regola d'anno in anno i metodi delle consegne e dei conteggi, i quali vengono eseguiti coll'opera dei deputati del comune e dei capi boschieri e boschieri che effettuarono i tagli, riduzione e condotte, come dicasi di seguito. Eguale metodo viene osservato dai fabbricieri delle chiese e dai rappresentanti altri stabilimenti per i tagli che si praticano nei boschi loro appartenenti.

2°. Tali prodotti non si vendono separatamente a bosco per bosco, mentre quand'anche un comune tagli ogni anno in più boschi, la vendita si regola e si fa ad un prezzo eguale, separate soltanto seguono le vendite in un comune avente frazioni, perché le frazioni mantengono proprietà separate e può divenir differente tra di esse il prezzo non tanto per la qualità dei legnami quanto per le più o meno scarse dimensioni dei medesimi, sulle quali i marcadanti ne fanno molto calcolo.

3°. Il mezzo per riconoscere se effettivamente tutti i pezzi mercantili derivanti dalle piante concesse sieno posti in vendita non vi si sa ravvisare che quello di far rilevare d'anno in anno, in quanto ai pezzi, dalle guardie boschive assistite da un agente forestale in bosco i tronchi tutti derivati dalle piante abbattute, tostoché sieno fabbricati; ma quand'anche a questo vi si avesse a riescire, sebbene con qualche difficoltà, per la molteplicità dei boschi e delli tronchi, non avrassi lo scopo di conoscere oltre il numero anche le loro dimensioni, ciò che più importa a sapersi perché da queste principalmente dipende l'ammontare del taglio, e che non può rilevarsi con precisione

che all'atto del segno e consegna in cui seguono le misurazioni e vengono categorizzati i tronchi coi prezzi delle rispettive dimensioni a seconda delle norme fissate dai contratti; e quindi, amenoché non si volesse far assistere i segni e consegne nella fiera di maggio da un agente forestale, per cui facendosi detti segni e consegne in 20 giorni non interrotti e contemporaneamente in tutti i comuni e frazioni, essendovi diecinove segni da farsi vi necessiterebbero per lo meno otto in dieci agenti forestali pratici e della classe d'ispettori od assistenti (lo che non compete all'interesse pubblico); conviene riportarsi alle pratiche fin qui tenute, giaché pei pezzi tutti derivanti dalle piante concesse non avvi certo dubbio a credere che non venghino annualmente venduti e consegnati alle rispettive dite contraenti perché, interessando pure alle medesime di aversi, ne prestano su di essi una immediata sorveglianza.

4°. Essendo i boschi dei comuni ritenuti di diritto dei comunisti, perché lasciati dagli antichi loro padri affine col lavoro di queste proprietà trovar possino di riparare e provvedersi di quei mezzi di sostentamento che le furono negati dalla natura, siccome collocati in sterili terre, i di cui prodotti cereali servono appena allo scarso alimento di 4 mesi circa dell'anno, l'opera dell'abbattimento di detti boschi, riduzione e trasporto dei legnami da questi derivanti si eseguisce col mezzo degli abitanti del comune e rispettive frazioni, per cui d'anno in anno presso il regio commissariato di Auronzo viene aperta in asta e deliberata a due o più capi boschivi del comune o frazione, i quali assumono per se e chiamano a parte dei lavori le famiglie tutte originarie del luogo, colle quali vengono divise al momento della fiera di maggio le mercedi, il di cui importo vanno ad incassare dalla ditta acquirente i legnami dietro i risultati delle consegne ai quali assistono come fu detto all'art. 1° e colla scorta di credenziale che si rilascia, visti i conteggi dei legnami consegnati e dietro liquidazione operata dal regio commissario distrettuale.

5°. Sebbene ricordo prima dell'anno 1822 varie furono le quistioni insorte fra me, quell'ispettore del Cadore, e le deputazioni comunali di quel distretto di Auronzo sul punto della calcolazione delle spese pei tagli, riduzione e condotta dei prodotti boschivi; per togliere le quali il commissario distrettuale di quei tempi progettò alla regia delegazione provinciale d'istituire una commissione di periti affine di fissare una perizia generale delle spese in parola a bosco per bosco e comune per comune, il qual progetto assentito, si eseguì l'opera nell'epoca suennunciata che poi, approvata dalla regia delegazione, si mandò in esecuzione e tuttora con questa forma e con questi

dati si regolano tali spese, che si ritengono normali per le liquidazioni che si fanno annualmente dal regio commissariato e colla detrazione del quale importo ne emerge il valor netto dei legnami venduti, dal quale ne ritrae la regia amministrazione i propri diritti di decimo. Il quadro di queste perizie esiste presso il regio commissario di Auronzo, presso la regia delegazione di Belluno e presso l'imperial regia delegazione forestale del Cadore, la quale mi sovviene che ne innalzò nel 1826 o 1827 (se non erro) alla cessata imperial regia direzione del demanio un esemplare concordato del medesimo [...].

2.

ASV, *Isp. boschi*, b. 136, fasc. 11, rapporto 15 marzo 1832 n. 275 dell'ispettore forestale del Cadore Francesco Coletti a Ispettorato generale dei boschi

A dovuto riscontro del rispettato dispaccio n. 436 del 24 febbraio p. p. pervenuto i 6 andante, relativo al metodo che si osserva nelle vendite che si fanno nella fiera di maggio dei prodotti derivanti dai boschi comunali e di pubblici stabilimenti compresi in questo riparto, questo ufficio si fa il dovere di riferire quanto segue.

a) Che solo le piante licenziate e che si licenziano alle comuni e stabilimenti pubblici compresi nel distretto di Auronzo vengono annualmente ridotte in tronchi e condotte ai soliti luoghi di smercio di ciascheduna comune; che le norme sulle quali vengono fissati i prezzi sono quelle dell'ordinario commercio basato al valore medio degli acquisti che fanno i mercadanti dai privati e dalla massima parte dei contratti viventi colle comuni del citato distretto, dimensione per dimensione dei tronchi; che con tali appoggi vengono eretti dal regio commissario di concerto colle rispettive deputazioni, cesarea delegazione ed ufficio forestale cauti capitolati d'asta per la vendita per lo più sessennale, come risulta dal qui inserto originale avviso, dei tronchi o taglie provenienti dai licenziamenti piante che si fanno ciaschedun anno ad ogni frazione, che poscia viene deliberata al maggior offerente e nella fiera di maggio poi la tutoria autorità destina sotto il vincolo del giuramento, fra le migliori persone due o tre individui interessati, assieme ad un deputato comunale per la consegna e misurazione dei tronchi medesimi alla ditta contraente ed in base ai prezzi convenuti col mezzo d'asta, in apposita distinta vengono essi conteggiati dimensione per dimensione, firmando la stessa gli intervenuti interessati, assieme ad un deputato comunale per la consegna e misurazione dei tronchi medesimi alla ditta contraente ed in base ai prezzi convenuti al mezzo d'asta, in apposita distinta vengono essi conteggiati dimensione per dimensione, firmando la stessa gli intervenuti.

b) Che l'opera di taglio, riduzione e trasporto degli alberi accordati viene eseguita dai frazionisti cui

appartengono i boschi che somministrano le piante, onde lasciare a questi un mezzo di vivere, per non esporli all'indiscretezza degli speculatori; che questi vengono rappresentati da un appaltatore; che in appoggio alle stime dei valori erette fino dall'anno 1820 in ciaschedun bosco e per ogni dimensione di piante, a valor medio delle derrate, da alcuni pratici de' boschi dei due distretti di Pieve ed Auronzo destinati dal regio commissario distrettuale di accordo colla cesarea imperial regia delegazione provinciale di Belluno e diretti dall'ispettore forestale signor Perucchi, vengono a bienni nelle medesime conclusi annualmente i contratti di appalto di taglio, fabbricazione e condotta delle piante da ridursi in taglie da ogni frazione, ed eseguito il segno e consegna delle medesime al regio commissariato in base delle dimensioni delle taglie sortite dalle piante licenziate, ne stabilisce la somma dell'importare delle spese in discorso e, dopo liquidata la distinta chiamata dal suddetto articolo, ne fa la sottrazione delle spese da pagarsi con regolare mandato all'assuntore dei lavori, e la rimanente somma del totale importo risulta nitida e versata in cassa comunale, a senso del contratto col mercadante, sulla quale viene fissato il diritto di decimo spettante alla regia amministrazione, come precisamente prescrive l'ossequiato dispaccio n. 967 del 22 settembre prossimo passato di codesta imperial regia superiorità. [...]

d) Che venendo marcati in bosco a nome della frazione proprietaria tutti i tronchi derivanti dalle piante che vengono concesse, non dubita punto questo ufficio che effettivamente tutti i pezzi mercantili sieno posti in vendita e consegnati alla ditta contraente; ma non operando poi con rettitudine e coscienza tanto le persone destinate alla consegna quanto il mercadante ricevente, potrebbero facilmente essere praticate di concerto delle sottrazioni, sia di tronchi che di dimensioni, e dovendo le consegne di circa 90000 taglie dell'intero distretto esser praticate in un termine assai limitato per essere le medesime consegnate in tempo utile al conduttore fluviale per valersi delle acque provenienti dalle nevi che si dileguano, e non potendo prima aver luogo le predicate consegne, mentre le stesse non vengono né possono essere condotte ai luoghi di vendita preventivamente non può essere proposta una ben fondata controlleria alle ripetute consegne, e molto più perché le stesse vengono eseguite a più mani per ogni frazione, che la presenza anche di uno o due impiegati forestali a tali operazioni non farebbero che garantire in certo modo le sottrazioni che si tentassero di eseguire, non potendo essi rispondere che della sola propria tessera o distinta di consegna tenuta in confronto del mercadante o deputato, e non per quelle tenute dagli altri incaricati della frazione e del mercadante nella consegna medesima.

Eseguito l'abbattimento e fabbricazione delle piante concesse, dal 1829 in poi furono rilevati in bosco il numero e dimensioni delle taglie prodotte e,

ricercato il motivo che non corrisposero esse alle distinte delle consegne, venne soggiunto per il numero mancante che le taglie furono sfaccellate nel disboscamento e condotta e, per la minorazione delle misure, che risulta essa dal legno perduto irrimediabilmente nei trasporti, pella diligenza che viene usata nella misurazione dai mercadanti e suoi agenti, ed in fine pei difetti che appalesavano le stesse ai luoghi di vendita.

Qualunque operazione quindi non eseguita di confronto colla stazione appaltante e col contraente sarebbe soggetta a non poche questioni, e che in fine l'amministrazione dovrebbe addattare, e non potendo ciò aver luogo per le ragioni espresse, per sortire da ogni inconveniente opina riverentemente questo ufficio che la liquidazione dei decimi spettanti al regio erario dalle piante che vengono licenziate alle comuni del citato distretto di Auronzo venisse praticata col prendere in esatta distinta al momento delle martellature la dimensione delle piante che vengono destinate in taglio facendo annotazione di quelle che si mostrassero tarlate, indi calcolare il numero delle taglie che sortir possono dagli alberi accordati e coll'appoggio dei contratti già stipulati tanto della vendita dei tronchi quanto per le spese di fabbricazione e condotta coll'assistenza dei deputati comunali divenire ai conteggi relativi e, diffalcato il secondo contratto dal primo, ossia le spese di riduzione e trasporto delle taglie dal prezzo di vendita delle medesime, si otterrebbe l'importo nitido delle stesse, e quindi l'importo del decimo senza timori ad indiscrete sottrazioni.

e) Nel distretto di Pieve il legname viene venduto in ogni epoca, la consegna viene per lo più eseguita in dicembre, gennaio e febbraio, il prezzo delle piante si stabilisce in ordinario commercio nel modo indicato, le spese di taglio, riduzione e trasporto vengono fissate nei termini di equità e giustizia, coll'appoggio della stima e progetto dell'ispezione regolarmente approvato segue la vendita col mezzo d'asta degli alberi in natura al miglior offerente, sul prezzo della delibera viene stabilito l'importo del decimo e conseguentemente i lavori di fabbricazione, condotta e consegne dei legnami ai mercadanti si eseguono dagli interessati.

3.

ASV, *Isp. boschi*, b. 410, rapporto urgente 2 aprile 1850 n. 695 di Adolfo di Bérenger all'Ispettorato generale.

[...] Un fatto dimostrato si è quello che l'interesse dell'amministrazione forestale non è garantito nelle mani della sola autorità politica: questa avrà sempre le sue viste particolari, non avrà che la mira di rendere contenti i suoi amministrati, di giovare al bene comunale e privato ecc.; ma le viste di lei, od almeno il modo d'applicarle, non si combina con

quelle della scrivente, la quale parte dal principio che si possa giovare egualmente alla causa senza scostarsi menomamente dalle prescrizioni di massima e dai regolamenti in corso e senza pregiudicare l'interesse erariale. Che infatti il pensiero dell'autorità tutoria in questo particolare è veramente singolare, lo dimostra la nota 15 febbraio prossimo passato n. 1977-497 dell'imperial regia Delegazione provinciale di Belluno diretta a codesto inclito imperial regio ispettorato generale nella quale quasi mi rimprovera di prendermi tanta cura dei segni, pretende essere minore l'interesse dell'amministrazione forestale perché limitato all'esazione dell'8 per cento soltanto sull'ammontare delle vendite, quasi che la perdita dell'8 per cento per l'amministrazione non presentasse una perdita del 92 per cento pel comune. A tre categorie pertanto si possono ridurre gli abusi sui segni.

La prima abbraccia i segni clandestini di legname fatti a favore del negoziante o dell'abbotto boschivo, indipendentemente dalla volontà dei deputati o dai deputati comunali di concerto coll'abbotto, ma all'insaputa del regio commissariato distrettuale: abbraccia quindi dei furti per evitare i quali codesta autorità superiore ha autorizzato l'ispezione forestale d'incaricare una guardia boschiva della sorveglianza delle cataste durante il tempo dei segni e contamenti. Ma sin qui e non più in là si estende l'utilità della prefata disposizione.

La seconda categoria comprende le truffe, vale a dire tutte le pratiche adoperate dai negozianti per ingannare la stazione appaltante, come far comparire un legno di dimensione inferiore di quello che è; far credere che, nel puntare la tessera, una stiva (numero di taglie parallelamente schierate) di legni piccoli già inaccuati è stata portata per mera inavvertenza dei tesseranti nella colonna delle taglie di grossa mole, domandando quindi un congruo risarcimento; far credere che un legno buono è immercantile, ossia tarizzato; far fabbricare i legni, di concerto con l'abbotto, d'una lunghezza scadente, per poter poi all'atto del segno protestarne l'accettazione ed obbligare i comuni di cederli per la metà del prezzo convenuto; somministrare ai signori, tapparini ed altri operatori al segno tanto vino e tabacco finché si adattano ai voleri del negoziante, etc. etc.; Nella terza categoria si comprendono le concessioni abusive, vale a dire le sottrazioni di legname implicitamente tollerate dai dirigenti ai segni, sia per pagare i debiti secretamente incontrati dalle deputazioni comunali, sia per procurare un vantaggio personale ai deputati, sia infine per risarcire il negoziante delle spese enormi che incontra per somministrazione di vino e cibarie a tutti quelli che assistono al segno; senza dire dei casi in cui, essendo stato alterato fin dai primordi il contratto di vendita per segreta intelligenza fra deputati ed acquirenti, quindi ribassato il prezzo fiscale del piede mercantile quale figura nei capitoli d'appalto, è d'uopo sottrarre all'atto del

segno tanto legname dalla massa approntata quanto occorre per ricompensare la ditta acquirente di quel di più che deve restare nelle casse comunale ed erariale, in forza del contratto apparente, approvato dalle autorità tutoria e tecnica.

Or come si è detto, quanto agli abusi della prima categoria, potrà giovare la presenza d'una guardia, quanto a quelli della seconda l'onesta presidenza dell'impiegato dirigente il segno; ma quanto agli abusi spettanti alla terza è assolutamente necessaria la presenza d'un impiegato forestale e ciò per tre ragioni.

La prima, perché il solo impiegato tecnico può avere conoscenza della massa approntata al segno in quanto fu per sua cura assegnata, stimata e fabbricata; e perché il solo impiegato tecnico ha i mezzi di controllare le deputazioni comunali, avendo le guardie boschive che lo informano di tutto ed i registri in cui figurano o dovrebbero almeno figurare le singole partite costituenti la massa stessa.

La seconda poiché al solo impiegato tecnico interessa di accrescere l'attività della sua amministrazione.

La terza, poiché il solo impiegato tecnico, percepiendo la competenza delle diete per l'assistenza ai segni dalla cassa erariale, è assolutamente indipendente ne' suoi giudizi, può agire senza riguardi speciali verso le deputazioni comunali e verso le ditte acquirenti, cui non è mai d'aggravio, godendo appunto per questo la fiducia delle medesime.

La presenza d'un impiegato tecnico a tutti i segni (che sono operazioni esclusivamente tecniche) è

dunque della maggiore importanza, ed è poi della massima importanza che l'ispettore forestale di riparto possa trasferirsi da un segno all'altro per sorvegliare l'andamento dei medesimi.

Ma s'egli è costretto di dover lasciare la cura d'ufficio ad uno de' suoi due impiegati e di dover quindi trasferirsi con un solo sui segni, quali ordinariamente sogliono essere attivati nel numero di 3 a 4 nello stesso giorno ed in diverse località, è necessariamente costretto di limitarsi alla sorveglianza d'un solo segno, vale a dir di quello a cui altrimenti per mancanza di personale mancherebbe un regio impiegato dirigente.

È poi verissimo che l'anno scorso, come osserva codesto inclito imperial regio ispettorato generale nel suo rispettato decreto 18 pp. N. 896, verso l'epoca dei segni questo ufficio era provveduto d'un solo impiegato, nella persona del regio assistente forestale Soravia; ma è vero altresì che questo regio funzionario benché travagliasse indefessamente e (sia permesso esporre il vero) affidasse il protocollo degli esibiti alla propria moglie, tutto ciò che riguardava contravvenzioni e sentenze al regio capo guardaboschi e tutte le copie al proprio fratello e ad una guardia volante, riservandosi il concetto e le perizie; e benché fosse poi stato assistito dal regio alunno forestale Volpe, fu nonostante costretto lasciare 58 operazioni di campagna pendenti riferibili, giusta prospetto consegnato coll'ossequioso rapporto 16 giugno 1849 n. 1165, a martellature ed assegnazioni di circa 81500 piante resinose [...].

Abbreviazioni

ASBl: Archivio di Stato di Belluno; ASM: Archivio di Stato di Milano; ASV: Archivio di Stato di Venezia;

BMCV: Biblioteca del Museo Correr, Venezia.

Note

¹ ASV, *Milizia da Mar*, b. 547; *Senato, Inquisitorato all'Arsenal*, f. 7; *Patroni e provveditori all'Arsenal*, f. 123; Biblioteca del Museo Correr, Venezia, *Mss. Donà*, b. 466/30. Il cidolo, situato a monte di Perarolo in località Sacco, è lo sbarramento in legno, a forma di pettine, che serve a fermare i tronchi, lasciando passare l'acqua, per farli poi defluire lentamente verso le segherie quando viene sollevato (cfr. la traduzione del saggio di Josef Wessely in questo stesso volume). Un altro cidolo si trova sul Boite.

² I presenti erano Bianchi Francesco, Bolis Zuanne (capo), Costantini Gio. Batta (*sindico*), Duodo Gaetano, Lamberti Giuseppe, Perini Pietro (Biblioteca del Museo Correr, *Mss. Donà*, 466/30). Gli altri due ascritti, partecipanti a

riunioni successive, erano Chelli Cosmo (*sindico*) per la ditta Sartori Francesco, e Monego Gio. Batta di Longarone: quest'ultimo era l'unico non abitante a Venezia (*ivi*, *Mss. Donà*, 466/29, adunanza del 29 aprile 1788; ASV, *Milizia da Mar*, b. 399, adunanza del 13 maggio 1788).

³ Molte informazioni sono contenute nelle risposte fornite il 9 agosto 1797 dai due *sindici* del Capitolo, Pietro Perini e Angelo Manarin, ai quesiti sottoposti dal Comitato Banco giro, commercio ed arti della Municipalità provvisoria di Venezia (ASV, *Inquisitorato alle arti*, b. 55). Alcuni anni dopo, Apollonio del Senno, dal 1803 assessore nell'amministrazione camerale di Venezia, nella sua importante relazione sulle arti della città scriverà che il Capitolo,

«servendosi del mezzo delle due tasse [quella erariale e quella per il mantenimento del cidolo], ha sempre tentato e tenta quanto più può di angustiar ed aggravar que' negozianti che non vi sono ascritti, col doppio oggetto o di allontanarli dal commercio o di obbligarli ad ascrivarsi al Capitolo per ritrarne li duecento ducati e per caricarli de' passivi per la passata mala direzione incontrati. Lo scioglimento di questo Capitolo sarebbe l'unico rimedio onde disinceppar il commercio de' legnami» (*ivi*, b. 2, fasc. «Arti di Venezia 1797»).

4 *Menada* è la condotta fluviale dei tronchi, realizzata mediante fluitazione sciolta. *Zatta* è termine che può essere usato in senso generico per ogni tipo di zattera (o cavo), ma più spesso indica quella di taglie di abete; *zattiol* (a volte anche *barca*) quella di *squaradi* o travi; *melosa* o *faghera* quella di legna da fuoco (di abete nel primo caso, di faggio nel secondo). Sugli aspetti tecnici del trasporto del legname cfr., fra l'altro, A. LAZZARINI, *Le vie del legno per Venezia: mercato, territorio, confini*, in M. AMBROSOLI, F. BIANCO (a cura di), *Comunità e questioni di confini in Italia settentrionale (XVI-XIX sec.)*, Angeli, Milano 2007, pp. 97-110 (anche in Id., *Boschi e politiche forestali. Venezia e Veneto fra Sette e Ottocento*, Angeli, Milano 2009, pp. 195-208) e alcuni dei saggi contenuti in D. PERCO (a cura di), *Zattere, zattieri e menadàs. La fluitazione del legname lungo il Piave*, Comune di Castellavazzo-Fameja dei zater e dei menadàs del Piave, Castellavazzo 1988; G. CANIATO e M. DAL BORGO (a cura di), *Dai monti alla laguna. Produzione artigianale e artistica del Bellunese per la cantieristica veneziana*, La Stamperia di Venezia, Venezia 1988; G. CANIATO (a cura di), *La via del fiume. Dalle Dolomiti a Venezia*, Cierre, Verona 1993. Cfr. pure A. GUERNIERI, *Manuale pel commerciante dei legnami*, Coen, Trieste 1862, pp. 22-28 e il vocabolario dei termini tecnici *ivi* contenuto alle pp. 109-143.

5 Cause per mancato pagamento dei ducati 4 per *zatta* vennero mosse contro Giuseppe e Angelo Manarin, Giacomo Campelli ed eredi, Angelo Stefani ed eredi, Francesco Gera, Marco Viel, Zuanne Celotta, Domenico Bressa. In quegli anni il Capitolo si mostrò particolarmente litigioso, anche su altri fronti. Citò in giudizio l'ex capo Giovanni Bolis e l'esattore salariato del Capitolo per ammanchi di cassa, trovando poi una composizione; Giacomo Zuliani e Francesco Paolo Gera per aver costruito nelle vicinanze del cidolo una *rosta* troppo alta, che ne comprometteva il funzionamento facendo elevare il livello dell'acqua; Francesco Gera perché, una volta ricostruita la *stua* di sua proprietà sul torrente Padola, esigeva dai mercanti che la utilizzavano pedaggi più elevati; Giovanni Corte, conduttore delle *menade* lungo Ansiei e Piave nel 1787 e anni successivi, per non aver curato il recupero delle taglie rimaste lungo il percorso; Giuseppe Ferri, abboccatore delle condotte terrestri e fluviali di 5000 piante tagliate per la Casa dell'Arsenale nel bosco di Somadida, per aver condotto per acqua invece che per via di terra fino al cidolo oltre 300 *scaloni*, cosa considerata pericolosa e sempre vietata in passato (ASV, *Milizia da Mar*, b. 399).

6 *Ivi*, b. 312, terminazione 30 dicembre 1796; b. 399; *Inquisitorato alle arti*, b. 55, fasc. «Mercanti da legname».

7 R. BRAGAGLIA, *Confini litigiosi. I governi del territorio*

nella Terraferma veneta del Seicento, Cierre, Verona 2012, pp. 378-379; F. VENDRAMINI, *La Pieve e le regole. Longarone e Lavazzo, una storia secolare*, Cierre, Verona 2009, pp. 184-186; Id., *Longarone "ritrovato". Dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, Cierre, Verona 2010, pp. 26-37; A. LAZZARINI, *La trasformazione di un bosco. Il Cansiglio, Venezia e i nuovi usi del legno (secoli XVIII e XIX)*, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea, Belluno 2006, pp. 121-122.

8 Si tratta di Osvaldo Zuliani (per la sua posta di Caralte: ma probabilmente Carol), Giacomo Zuliani (per i suoi *edifizi*), Francesco Zangiacomi q. Santo (per la propria ditta e come agente Bolis), Pasquale Coletti e fratelli q. Pietro, Valentin de Zolt (per la sua *posta* di Venago), Giovanni Antonio Galeazzi per i fratelli Giacobbi q. Michiel (ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, Per la fedelissima Provincia del Cadore, pp. 135-137).

9 *Ivi*, Per il divoto Capitolo dei mercanti da legname di Venezia, pp. 41-44; Per la provincia del Cadore, pp. 140-142, 156-159.

10 *Ivi*, pp. 195-197.

11 *Ivi*, pp. 198-200.

12 E, naturalmente, quelle che, entro un terzo del totale per ogni mercante, vanno alle segherie che si trovano più a valle, in territorio bellunese.

13 ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, Per la provincia del Cadore, pp. 182-192. La Pissa è l'ultimo porto della *menada granda* delle taglie, ma soltanto dal 1779: in precedenza lo era la *rosta* delle seghe di Ospitale, demolite in quell'anno; e prima ancora quella delle seghe di Davestra, finché non furono smantellate (*ivi*, pp. 258-260).

14 L'emigrazione temporanea è invece già notevolmente diffusa: secondo il Vicario di Cadore Antonio Palatini molte persone hanno occupazione a Venezia o emigrano per diversi mesi dell'anno in varie zone del Veneto e del Friuli, ma anche dell'Istria e della Dalmazia (*ivi*, p. 163).

15 *Ivi*, pp. 203-208.

16 *Ivi*, pp. 170-176.

17 *Ivi*, pp. 154-155.

18 ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, parere dell'avvocato fiscale del Governo, 13 novembre 1801; decreto 28 gennaio 1802 del Governo generale.

19 Un elenco completo degli ascritti, in numero di 60, di cui quattro patrizi, si ha per l'anno 1667: BMCV, *Mss. Donà*, 466/28.

20 Per un'ampia bibliografia ragionata: C. LORENZINI, *Legno e legname nell'area alpina orientale. Un percorso bibliografico*, in «Rivista feltrina», n. 47-48 (2021-2022), pp. 138-151.

21 Cfr. il saggio di Katia OCCHI e Claudio LORENZINI, *All'origine. I mercanti di legname a Perarolo in età moderna* in questo volume.

22 Fu in quell'occasione che il notaio Leonardo Barnabò compilò il disegno del Cadore, redatto in tre versioni diverse, con i percorsi del legname lungo i corsi d'acqua (per le taglie), e lungo le strade con l'indicazione dei «porti di terra» (per gli *squaradi* e per gli alberi e le

antenne provenienti dal bosco pubblico di Somadida): A. LAZZARINI, *Alberi da matadura per le navi di Venezia. La Vizza di San Marco o Bosco di Somadida*, De Bastiani, Vittorio Veneto 2023, pp. 32-35.

23 ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, Allegazione mercanti, p. 57. L'avvocato del Capitolo, nel citare questo episodio, fa riferimento a membri delle famiglie Bianchini, Zuliani, Jacobi e Riccobon. La famiglia Bianchini è originaria di Venezia, ma nel 1564 Andrea ha assunto la cittadinanza cadorina e acquistato casa e beni a Perarolo, operando attivamente in Cadore, Carnia e Tirolo (K. OCCHI, C. LORENZINI, *Scambi, parentele e prospettive generazionali. I mercanti di legname nelle Alpi orientali (secoli XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», n. 172, 58 (2023), pp. 21-50).

24 ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, Allegazione Cadore, p. 34. Il capo «antico» potrebbe essere Pietro Perini, che lo è stato negli anni 1792 e 1793 ed è ora *sindico*. Come il Manarin e come altri mercanti di Longarone egli opera su vasta scala, oltre che nel settore del legname da costruzione, in quello delle *borre* di faggio, necessarie alle vetrerie di Murano e ad altre manifatture di Venezia e della Terraferma (LAZZARINI, *La trasformazione di un bosco...* cit., pp. 113-131).

25 ASV, *Governo 1798-1806*, b. 841, Per il Capitolo, pp. 78-79. Tuttavia Coletti, Zuliani e De Zolt, mentre si oppongono decisamente alla *menada squaradi*, non mancano di cautelarsi: si accordano infatti con i rappresentanti della controparte per il pagamento dei danni nel caso la Comunità sia costretta a concederla (*ivi*, pp. 80-81).

26 La *rosta* (o *levada*) è una palificata costruita nel letto del fiume per deviare l'acqua verso un impianto di seghe che viene raggiunto mediante un canale artificiale detto *roggia* (R. VOLPE, *Sui boschi e sul commercio del legname nella provincia di Belluno*, Deliberali, Belluno 1873, pp. 23-24).

27 Si tratta della tassa del dieci per cento dovuta all'erario sull'importo ricavato dalla vendita del legname: viene ridotta all'otto per cento nel 1837.

28 LAZZARINI *Boschi e politiche forestali...* cit., pp. 120-123; ID., *Il Veneto delle periferie. Secoli XVIII e XIX*, Angeli, Milano, pp. 176-182. Riguardo alla documentazione dell'Archivio di Stato di Venezia citata in questi lavori va tenuto presente che la numerazione delle buste, rimasta invariata nei fondi *Senato di finanza e Ispettorato generale dei boschi*, è mutata nei fondi *Direzione generale del demanio* (da 639 a 4, da 649 a 6, da 650 a 14, da 721 a 83, da 730 a 91, da 832 a 184) e *Magistrato camerale* (da 288 a 286, da 551 a 550, da 553 a 552, da 1149 a 1138). Per un'ampia trattazione di queste tematiche cfr. G. BONAN, *The State in the Forest. Contested Commons in the Nineteenth Century Venetian Alps*, The White Horse Press, Cambridge 2019, pp. 85-118.

29 ASV, *Ispettorato generale dei boschi* (d'ora in poi *Isp. boschi*), b. 141, fasc. 16, «Prospetto degli ispettori forestali» al 27 aprile 1832, all. a rapporto 10 luglio 1833 dell'Ispettore generale Sanfermo al Magistrato camerale; b. 669, fasc. «Atti riservati di Sanfermo», rapporto s.d. (ma 1831) dell'Ispettorato generale al Magistrato camerale. Cfr. LAZZARINI, *Boschi e politiche forestali...* cit., pp. 166, 176.

30 ASV, *Isp. boschi*, b. 667, fasc. 89, nota 9 gennaio 1846 della Direzione generale di Polizia, all. a ordinanza ri-

servatissima 14 gennaio della Presidenza del Magistrato camerale. Il «segno» è il marchio della ditta acquirente che viene impresso sulle taglie: il termine indica pure sia l'azione dell'incisione del marchio, sia l'insieme delle operazioni di marcatura, conteggio, misurazione, registrazione e consegna del legname, effettuate in genere nel mese di maggio.

31 *Ivi*, b. 136, fasc. 11, rapporto 7 marzo 1832 dell'ispettore forestale di Belluno e Agordo Francesco Perucchi all'Ispettorato generale; rapporto 15 marzo 1832 dell'ispettore forestale del Cadore Francesco Coletti all'Ispettorato generale; b. 410, rapporto urgente 2 aprile 1850 di Adolfo di Bérenger all'Ispettorato generale. Bérenger insiste anche nei due anni successivi del suo servizio in Cadore sulla necessità di trovare i mezzi per contrastare sia le omissioni delle deputazioni comunali durante il conteggio, «che ben si sa cosa facessero anni sono e come sottrassero la metà del pubblico patrimonio a danno della popolazione e del regio erario», sia gli abusi «dei ricchi negozianti, dediti per antiche consuetudini a tutte le frodi e soperchierie immaginabili in fatto di commercio lignario» (*ivi*, b. 410, rapporti 10 maggio 1851 e 2 marzo 1852 di Adolfo di Bérenger all'Ispettorato generale).

32 Per le forti tensioni che si verificano in Cadore dopo l'emanazione della sovrana risoluzione del 16 aprile 1839 sull'alienazione dei beni comunali cfr. M. PITTERI, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, in A. LAZZARINI, A. AMANTIA (a cura di), *La "questione montagna" in Veneto e Friuli tra Otto e Novecento. Percezioni, analisi, interventi*, Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea, Belluno 2005, pp. 117-135; G. BONAN, *La sovrana risoluzione del 16 aprile 1839 sull'alienazione dei beni comunali*, in «Venetica», 28 (2023), pp. 143-167; ID., *The State in the Forest...* cit., pp. 135-175.

33 ASV, *Isp. boschi*, b. 667, fasc. 90, rapporto 29 gennaio 1846 dell'aggiunto Carlo Caminada al presidente del Magistrato camerale. Il trasferimento di Coletti dal Cadore, dove è inviato Adolfo di Bérenger, avviene non perché gli vengano addebitate mancanze, ma per ragioni di opportunità politica (*ivi*, b. 667, fasc. 125, nota 9 ottobre 1848 della Delegazione provinciale all'Ispettorato generale). Anche le accuse contro Perucchi vengono smontate.

34 *Ivi*, b. 583, fasc. 10, rapporto 26 marzo 1864 dell'Ispettorato generale alla Prefettura delle finanze. Cfr. A. DI BÉRENGER, *Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX*, Libreria alla Fenice, Venezia 1863, p. 102. Sullo stato largamente attivo dell'ispezione del Cadore negli anni precedenti l'unificazione, dovuto soprattutto alla riscossione della tassa sulla vendita del legname, cfr. i bilanci del ramo boschi in ASV, *Prefettura delle finanze*, b. 1444 e *Isp. boschi*, b. 577, fasc. 10.

35 ASV, *Isp. boschi*, b. 141, fasc. 16, rapporto Sanfermo 10 luglio 1833 cit. Nei boschi *tensi*, esclusi dall'estimo perché ritenuti necessari alla protezione dei terreni sottostanti, è vietato il taglio degli alberi.

36 ASBl, *Registro boschi del Cadore*, Tipi dei boschi comunali, 1817; ASV, *Direzione demanio*, b. 15, fasc. 49 (distretto di Pieve); *Governo*, b. 409 (1815, XXXIV, 7); *Isp. boschi*, reg. 198, «Belluno. Stato dei boschi», 1812; reg. 207, «Belluno. Stato dei boschi», 1824. Cfr. G. BONAN, *Una selva di cifre. Definire e quantificare i boschi nella*

montagna veneta dell'Ottocento, in «Rivista feltrina», n. 47-48 (2021-2022), pp. 100-107.

37 ASM, *Atti di governo, Agricoltura parte moderna*, b. 7, prospetto all. a dispaccio 17 febbraio 1841 della Giunta per il censimento al Viceré Ranieri. Per conoscere la situazione nei singoli comuni è possibile ricorrere ai dati catastali disaggregati, pubblicati da Giorgio Scarpa e rielaborati da Giacomo Bonan: tenendo però presente che i secondi si riferiscono al periodo successivo al 1852, data l'inclusione del Comune di Sappada che in quell'anno viene annesso alla provincia di Belluno, e che manca il Comune di Zoppè (G. SCARPA, *L'agricoltura del Veneto nella prima metà del XIX secolo. L'utilizzazione del suolo*, Ilte, Torino 1963, appendice IV; ID., *Il bosco e la proprietà comunale e collettiva nel Veneto e nel Friuli del primo Ottocento*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *L'uomo e la foresta. Secc. XII-XVIII*, Le Monnier, Firenze 1996, pp. 155-188; BONAN, *The State in the Forest...* cit., pp. 56-57).

38 G. FABBIANI, *Appunti per una storia del commercio del legname in Cadore*, a cura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno, Tip. Benetta, Belluno

1959, pp. 13-15, 28; R. VIANELLO, *Famiglie di mercanti di legname a Venezia*, in CANIATO, *La via del fiume...* cit., pp. 299-315. Sui Lazzaris: G. BONAN, *Pionieri nella frontiera del legname? I commercianti di legname in Italia settentrionale durante l'industrializzazione*, in «Imprese e storia», 46 (2022), pp. 63-91 (in particolare pp. 73-78). Sui Coletti: A. RONZON, *Luigi Coletti. Memorie della sua vita, della sua famiglia, dei suoi tempi*, Rechiedei, Milano 1894, pp. 1-43. Sulla famiglia Zuliani "Porta di Ferro" alcuni cenni biografici in F. SCHRÖDER, *Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie venete*, Tip. di Alvisopoli, Venezia 1831, pp. 402-403. Sui proprietari delle segherie e la loro dislocazione a metà Ottocento: J. WESSELY, *Le segherie veneziane delle valli della Piave*, in CANIATO, *La via del fiume...* cit., pp. 322-368 (in particolare pp. 322-327).

39 ASV, *Isp. boschi*, b. 669, nota riservata 10 marzo 1837 del Delegato provinciale di Belluno all'Ispettorato generale dei boschi in Treviso. Proprio per contrastare tale situazione di monopolio Marzani vorrebbe l'apertura di una strada commerciale fra Belluno e Agordo.